

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1503 del 16 ottobre 2018

Approvazione articolazione organizzativa delle strutture di accoglienza e sostegno alle donne vittime di violenza, operanti nel territorio della Regione del Veneto. L.R. n. 5 del 23.04.2013 "Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne", articolo 7.

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si approva l'articolazione organizzativa delle strutture di accoglienza e sostegno alle donne vittime di violenza in conformità a quanto disposto dall'articolo 7 della L.R. n. 5/2013 (così come modificata dalla L.R. n. 22/2018) e il conseguente aggiornamento degli elenchi delle citate strutture operanti nel territorio della Regione del Veneto per la successiva pubblicazione.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

La Legge Regionale 23 aprile 2013, n. 5 promuove interventi di sostegno a favore di donne vittime di violenza attraverso l'attivazione di strutture di accoglienza, volte ad ospitare donne vittime di violenza e loro figlie e figli minori. L'articolo 7 comma 1 della citata legge prevede che le strutture di accoglienza comunichino la loro articolazione organizzativa alla Giunta regionale che la approva.

Con deliberazione n. 1254 del 16.07.2013 la Giunta regionale ha approvato la procedura di rilevazione delle strutture di sostegno e accoglienza presenti nel Veneto, individuate in centri antiviolenza, case rifugio e case di secondo livello, e le relative disposizioni operative declinate nel "Regolamento per la rilevazione della articolazione organizzativa delle strutture di sostegno alle donne vittime di violenza", Allegato D alla citata deliberazione, prevedendo l'approvazione di appositi elenchi distinti per tipologia di struttura.

Con successive deliberazioni n. 2546 e n. 2547 del 20.12.2013, n. 932 e n. 933 del 10.06.2014, n. 1355 del 28.07.2014, n. 147 del 16.02.2016 e n. 674 del 17.05.2016, n. 761 del 29.05.2017 la Giunta regionale ha approvato le articolazioni organizzative di, complessivamente, n. 21 centri antiviolenza, n. 10 case rifugio e n. 9 case di secondo livello.

Il Regolamento prevede al punto 3 che "in caso di nuova attivazione, successivamente alla ricognizione iniziale, il responsabile della struttura provvede a comunicare i dati relativi alla Regione per l'approvazione prevista dall'articolo 7, comma 1, della L.R. n. 5/2013", mentre al punto 5, relativamente all'aggiornamento dati delle strutture di accoglienza, dispone la "compilazione e trasmissione entro il 28 febbraio di ogni anno, da parte delle strutture di accoglienza e sostegno, delle schede di rilevazione" e che "il mancato aggiornamento dei dati da parte delle strutture di accoglienza comporta la cancellazione della struttura dall'elenco".

L'Unità Organizzativa Cooperazione internazionale della Direzione Relazioni internazionali, Comunicazione e SSTAR competente per materia, conformemente a quanto disposto dal citato Regolamento, ha raccolto entro il 28 febbraio 2018 le schede di rilevazione trasmesse dalle strutture di accoglienza e sostegno.

Con Legge Regionale n. 22 del 21 giugno 2018 sono state apportate delle modifiche alla L.R. 5/2013. In particolare, con l'abrogazione dell'articolo 5 che definiva le case di secondo livello e la modifica dell'articolo 4 sono state riconosciute come strutture di accoglienza e sostegno per le donne vittime di violenza solo i centri antiviolenza e le case rifugio distinte in due tipologie, case di rifugio di tipo A e case rifugio di tipo B.

L'Unità Organizzativa Cooperazione internazionale ha pertanto avviato con nota pec del 27 luglio 2018 una ulteriore rilevazione presso le case rifugio e le case di secondo livello al fine di accertare la loro classificazione come casa rifugio di tipo A o B.

Alla luce delle schede raccolte entro il 28 febbraio 2018 e delle comunicazioni ricevute a seguito della rilevazione avviata con nota pec del 27 luglio 2018, la Unità Organizzativa Cooperazione internazionale della Direzione Relazioni internazionali, Comunicazione e SSTAR ha provveduto ad elaborare l'aggiornamento dei relativi elenchi.

Con il presente provvedimento si propone pertanto di approvare la nuova articolazione organizzativa delle strutture di accoglienza e sostegno alle donne vittime di violenza, operanti nel territorio della Regione del Veneto, come individuate nell'**Allegato A "Elenco dei centri antiviolenza operanti del territorio della Regione del Veneto"** e nell'**Allegato B "Elenco delle case rifugio operanti nel territorio della Regione del Veneto"** incaricando il Direttore della Unità Organizzativa Cooperazione Internazionale della loro pubblicazione sul sito internet istituzionale, come previsto dal Regolamento approvato con DGR n. 1254/2013.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

Vista la L.R. 23 aprile 2013, n. 5;

Vista la L.R. 21 giugno 2018, n. 22;

Visto l'art. 2, comma 2 della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012 e ss. mm. e ii.;

Vista la DGR n. 1254 del 16 luglio 2013;

delibera

1. di ritenere le premesse e gli **Allegati A e B** parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. approvare la nuova articolazione organizzativa delle strutture di accoglienza e sostegno alle donne vittime di violenza, operanti nel territorio della Regione del Veneto, come individuate nell'**Allegato A "Elenco dei centri antiviolenza operanti del territorio della Regione del Veneto"** nell'**Allegato B "Elenco delle case rifugio operanti nel territorio della Regione del Veneto"**;
3. di incaricare il Direttore della Unità Organizzativa Cooperazione internazionale di pubblicare gli elenchi aggiornati delle strutture indicate negli **Allegati A "Elenco dei centri antiviolenza operanti del territorio della Regione del Veneto"** e **B "Elenco delle case rifugio operanti nel territorio della Regione del Veneto"** sul sito internet istituzionale;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.